



## **Comune di Ascoli Piceno**

*Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana*

Procedura telematica negoziata ex art 1, co. 2, lett. b) della Legge 120/2020 per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/di esecuzione ed il frazionamento delle aree di intervento, relativi alla realizzazione della ciclovia della Vallata del Tronto – TRATTO B1, mediante Richiesta di Offerta sul Mepa - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

CIG: 8812683811

***DISCIPLINARE DI GARA***

## Sommario

1. PREMESSE .....	4
2. DEFINIZIONI, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	5
2.1 Definizioni generali.....	5
2.2 Definizioni specifiche.....	6
2.3 Documenti di gara.....	7
2.4 Chiarimenti.....	8
2.5 Comunicazioni.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1 Importi delle prestazioni in appalto .....	10
3.2 Classificazione per categoria e importo presunto delle opere .....	11
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....	12
4.1 Durata .....	12
4.2 Opzioni .....	12
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	12
6. REQUISITI GENERALI.....	16
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	21
7.1 Requisiti di idoneità.....	22
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	24
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	24
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE .....	28
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili .....	30
8. AVVALIMENTO.....	31
9. SUBAPPALTO .....	32
10. GARANZIE .....	33
10.1 Garanzia provvisoria .....	33
10.2 Garanzia definitiva .....	33
11. SOPRALLUOGO.....	34
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	35
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA... 36	
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	42
15. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	43
15.1 Documento di gara unico europeo .....	44
15.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	47
15.2.1 Dichiarazioni integrative .....	47
15.2.2 Documentazione a corredo .....	51
15.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	52
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA.....	55
17. CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA.....	58
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	60
18.1 Offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità prezzo: Criteri di valutazione dell'offerta tecnica   60	
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	66
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	67
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	67
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	68

20	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	69
21	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	70
22	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	71
23	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	72
24	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	74
25	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	74

## 1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 1943 del 02/07/2021, il Comune di Ascoli Piceno (di seguito per brevità anche Comune o Amministrazione) ha deliberato di affidare i servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e frazionamento, relativi all'intervento di *“realizzazione della ciclovia della vallata del Tronto – TRATTO B1”* come meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nello schema di contratto e negli elaborati costituenti il Documento Preliminare all'avvio della Progettazione (di seguito denominato anche “DPP”).

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/16 (di seguito denominato anche Codice) riferite alla tipologia di procedura oggetto di affidamento, dalla legge 120/2020, dal d.P.R. 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal Bando di Abilitazione *“Servizi”* dal Capitolato Tecnico relativo alla Categoria di abilitazione *“Servizi professionali di progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale”* e dall'ulteriore documentazione tecnica (condizioni generali etc. ) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui al paragrafo 2.2.

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione del Sistema telematico *“acquistinretepa”* (sezione Mercato Elettronico), conforme all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale *“Acquistinretepa”*.

Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:

- 1) per Portale/sistema telematico/Sistema/piattaforma si intende il Portale *“Acquistinretepa”* (sezione Mercato Elettronico) raggiungibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it> ;

- 2) per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Il luogo di svolgimento del servizio è Ascoli Piceno codice NUTS ITI34.

CIG 8812683811, CUI 00229010442202100032, CUP C31B20000550007.

Il **Responsabile Unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Maurizio Piccioni.

## 2. DEFINIZIONI, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 Definizioni generali

- a) **«Codice dei contratti» o «Codice»:** il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella versione vigente alla data di lancio della presente RDO;
- b) **«Regolamento generale» o «Regolamento»:** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- c) **«CAD»** il codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- d) **«DGUE»** il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice ed alla Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, descritto al paragrafo 15.2;
- e) **«Decreto tariffe»** il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 16 giugno 2016 (in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente le relative tavole allegate:
- **«Tavola Z-1»** rubricata «categorie delle opere - parametro del grado di complessità - classificazione dei servizi e corrispondenze»;
  - **«Tavola Z-2»** recante «prestazioni e parametri (Q.) di incidenza»;
- f) **«Classificazione» o «Classificazione dei lavori»:** la categoria identificata con la sigla «ID-Opere» nella Tavola Z-1 del Decreto tariffe, con la destinazione funzionale, la declaratoria di identificazione delle opere, il pertinente grado di complessità;
- g) **«Linee guida»:** le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come segue:
- **«Linee guida n. 1»** recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» approvate da ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 (in G.U. n. 137 del 13 giugno 2019);
  - **«Linee guida n. 2»** recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018).

## 2.2 Definizioni specifiche

- a) **«il presente Documento»:** il presente **Disciplinare di gara**, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, il complesso della documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte;
- b) **«Plico»:** convenzionalmente il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, come caricato sulla Piattaforma telematica di negoziazione, composto dalle seguenti Buste telematiche:
- **«Busta Amministrativa» o «Busta A» o «Busta della Documentazione amministrativa»** la busta contenente l'intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita dalla documentazione amministrativa di cui al paragrafo 15;
  - **«Busta Tecnica» o «Busta B» o «Busta dell'Offerta tecnica»** la busta con l'offerta tecnica di cui al paragrafo 16;
  - **«Busta Economica» o «Busta C» o «Busta dell'Offerta economica»** la busta, contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al paragrafo 17;
- c) **«Operatore economico»:** una persona fisica o una persona giuridica, tra quelle di cui al paragrafo 5, che opera in piena autonomia professionale ed è titolare di propria partita IVA, in qualunque modo coinvolto nel procedimento di cui al presente Documento, quali:
- operatore economico che opera singolarmente, come componente di una Forma aggregata, come consorzio o consorziato;
  - ausiliario, cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda ad altro Operatore economico nell'anno antecedente la data di lancio della presente RDO;
- d) **«Offerente» o «concorrente»:** un Operatore economico di cui alla precedente lettera d), primo trattino, che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera e) che si presentano unitariamente con un'unica offerta;
- e) **«Forma aggregata»:** gli Operatori economici riuniti, quali:
- i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari (cosiddetti "consorzi occasionali") distinti tra Forma aggregata già perfezionata (già costituita con atto notarile di mandato di rappresentanza) e Forma aggregata non perfezionata (con impegno a costituirsi formalmente dopo l'eventuale aggiudicazione ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice dei contratti);
  - gli Operatori economici (cosiddetti retisti) aggregati in contratto di rete;
- f) **«Offerta telematica»:** per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale MEPA e comprensiva della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

## 2.3 Documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Allegati:
  - Allegato 1 (dedicato al concorrente): “Modello dichiarazioni integrative”;
  - Allegato 2 (dedicato all’ operatore economico ausiliario): “Modello dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario”;
  - Allegato 3: DGUE;
- 4) Documento preliminare all’avvio della progettazione (“DPP”) approvato con D.G.C. n. 182 del 17/06/2021;
- 5) Capitolato descrittivo e prestazionale contenente il calcolo dei corrispettivi in base al Decreto tariffe;
- 6) Schema di contratto - disciplinare di incarico;
- 7) Regole del Sistema di e-procurement;

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito internet:

- <https://www.acquistinretepa.it>;
- <https://www.comune.ap.it>/nella sezione “Amministrazione trasparente” (profilo di committenza)
- <https://www.serviziocontrattipubblici.it/> (Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
- <http://contrattipubblici.regione.marche.it/> (Osservatorio regionale dei contratti pubblici – Regione Marche).

Si evidenzia che le condizioni di gara e di contratto previste nell’ambito della procedura Mepa sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute negli atti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante, le quali prevarranno, pertanto, in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.

**Ai fini della partecipazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel DPP e nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.**

**In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.**

## 2.4 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (**ossia entro il 18/08/2021**) in via telematica direttamente attraverso il sito [www.acquistinrete.pa.it](http://www.acquistinrete.pa.it) nella sezione comunicazioni. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” all’indirizzo (<https://www.comune.ap.it/garaciclabletrattob1>) e sulla medesima piattaforma telematica.

Ai fini della presentazione dell’offerta, il concorrente è tenuto a consultare il profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” relativamente alla gara in oggetto e la sezione relativa alle comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale [Acquistinretepa.it](http://Acquistinretepa.it).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.5 Comunicazioni

Anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai medesimi fini, in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti ogni operatore



economico facente parte del Raggruppamento temporaneo o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice dei Contratti, l'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e frazionamento sulla base del Documento Preliminare all'avvio della Progettazione relativi all'intervento di *“realizzazione della ciclovía della Vallata del Tronto – tratto b1”*.

Il servizio relativo alla Direzione Lavori verrà svolto da personale interno all'Amministrazione.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo del Codice dei contratti, non sussistono le condizioni per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto la progettazione è caratterizzata dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione del servizio sotto il profilo della gestione dei software di elaborazione dei calcoli e degli elaborati.

Nello specifico, il presente affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto la redazione del progetto definitivo, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 24 al 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, contenente gli elementi del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016, necessari al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, essendosi avvalsi della facoltà di omettere il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'articolo 23, co. 4 del D.Lgs. 50/2016; ha ad oggetto, inoltre, la redazione del progetto esecutivo, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Il progettista incaricato dovrà predisporre tutti gli elaborati necessari al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, come meglio dettagliato nel “DPP”. L'oggetto dell'appalto comprende la progettazione necessaria per la compiuta definizione dell'intervento e del suo iter approvativo ai fini dell'affidamento dei lavori, ivi compresi il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione art. 91 del d.lgs. n. 81/2008 il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ex articolo art. 92 d.lgs. 81/2008. La tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla mancanza di richiesta di requisiti minimi agli operatori in Forma aggregata.

### 3.1 Importi delle prestazioni in appalto

L'importo presunto e stimato delle prestazioni in appalto è così sinteticamente quantificato:

**Tabella n. 1 –elenco delle prestazioni e dei relativi corrispettivi**

Parte	Corrispettivo (€)	Corrispettivi (importo €), Iva ed oneri previdenziali esclusi, di cui:
b.II)	€ 36.137,20	Progettazione definitiva;
b.III)	€ 23.955,71	Progettazione esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto art. 91 d.lgs. 81/2008;
c.I)	€ 16.846,67	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione art. 92 d.lgs. 81/2008;
	€ 16.500,00	Frazionamenti
SP.1	€ 9.343,96	Spese conglobate e oneri accessori in fase di esecuzione
	<b>€ 102.783,54</b>	<b>Importo complessivo</b>

L'importo totale a base di gara (**soggetto a ribasso**) è in euro e al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Si precisa che:

- L'importo a base di gara (corrispondente al campo "Importo dell'appalto oggetto di offerta" nell'ambito della piattaforma Mepa) è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 *"Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice"* (in seguito: d.m. 17.6.2016).
- per il dettaglio del calcolo del corrispettivo si rinvia al documento di cui al punto 2.3;
- il corrispettivo offerto per le prestazioni è da intendersi a corpo in misura fissa e invariabile;
- nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni che occorran;
- il corrispettivo complessivo verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale offerto dall'affidatario dei servizi oggetto della presente procedura;
- l'appalto è finanziato con fondi POR FESR Marche 2014/2020 – Asse 8 – OS 14 Azione 26.3 int. 26.3.1 "Progettazione e realizzazione della Ciclovía della Vallata del Tronto". L'erogazione del compenso non è

subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera, ai sensi dell'articolo 24, comma 8-bis, del Codice dei contratti;

- g) sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione;
- h) il contratto sarà concluso in modalità elettronica e sarà stipulato a corpo.

### 3.2 Classificazione per categoria e importo presunto delle opere

La progettazione, come sopra descritta, afferisce ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del d.m. 17.6.2016, in uno con l'importo presunto e stimato dei lavori e delle parti dei lavori per i quali devono essere eseguite le prestazioni di cui al paragrafo 3.1, quantificato come segue:

**Tabella n. 2 – Categoria e identificazione delle opere**

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
Viabilità	V.02	Viabilità Ordinaria	0,45	1.080.000,00	6,8604%
Strutture	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in muratura, legno e metallo soggette ad azioni sismiche, Consolidamenti, Paratie, Ponti, ecc.	0,90	250.000,00	9,9314%
Impianti	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota- Impianti di tipo semplice	1,15	70.000,00	14,5335%
<b>Totale</b>				<b>€ 1.400.000,00</b>	

Ai sensi dell'art. 48, co. 2, del Codice dei Contratti, si individuano come principali le prestazioni di servizi relative alla categoria di lavori «**V.02**», mentre le restanti sono qualificate come secondarie.

**Sono altresì previste le seguenti prestazioni di servizi con caratteristiche trasversali (cioè riferibili a più categorie):**

- Coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

## **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

### **4.1 Durata**

La durata dell'appalto (termini di esecuzione) per le prestazioni da affidare, di cui alla tabella n. 1 del paragrafo 3.1, è così suddivisa:

- progettazione definitiva: 40 (quaranta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto;
- progettazione esecutiva: 40 (quaranta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione al progettista, dell'avvenuta approvazione della progettazione definitiva;
- frazionamenti: 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione della progettazione definitiva, valida ai fini dell'attivazione delle procedure espropriative ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001;
- per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione la durata è pari al periodo intercorrente tra la data di consegna lavori e la data nella quale il collaudo delle opere progettate acquista carattere di definitività.

Tenuto conto delle scadenze di cui ai punti precedenti, la durata complessiva del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e frazionamento, non dovrà superare i valori indicati, in giorni naturali e consecutivi, al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, per le attività di verifica del progetto e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione ovvero autorizzazione.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dallo schema di contratto.

### **4.2 Opzioni**

Non sono previste opzioni.

## **5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Possono partecipare alla presente gara, in forma singola e associata, i seguenti soggetti:

- a) Operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice e degli articoli 1, 2 e 3, del decreto ministeriale n. 263 del 2016:
  - liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;

- società di professionisti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 263 del 2016;
  - società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 263 del 2016;
  - prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 712000000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
  - consorzi stabili costituiti da almeno tre soggetti tra quelli di cui ai punti precedenti e alla successiva lettera b), anche in forma mista tra di loro, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), della legge n. 81 del 2017 e anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
  - Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985;
- b) società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 34 del 2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto ministeriale;
- c) Operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti Forme di aggregazione:
- riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e), e 48 del Codice dei contratti e dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
  - riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera e), e 48 del Codice dei contratti e dell'articolo 12, comma 3, lettera c), della legge n. 81 del 2017, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;
  - aderenti aggregati a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 e dell'articolo 12, comma 3, lettera a), della legge n. 81 del 2017.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) del Codice anche se non ancora costituiti.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo:

- a) *(se non ancora costituiti)* devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo. **La dichiarazione formale è prevista nell'allegato 1;**
- b) *(se costituiti)* in alternativa, se il mandato irrevocabile è già stato conferito, devono dichiarare gli estremi dell'atto di conferimento e del notaio che ha redatto all'atto di mandato;

- c) devono essere indicati i requisiti di cui al paragrafo 7 che i singoli Operatori economici in Forma aggregata apportano al raggruppamento e le prestazioni che ciascuno intende assumere, in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa»;

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

**Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.**

I R.T. (costituiti e costituendi) e i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) dovranno indicare la mandataria e le mandanti, specificando, in termini percentuali, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice, le prestazioni che ciascun membro del raggruppamento svolgerà, per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alle tabelle del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 110 del Codice dei Contratti e dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura, per partecipare non necessita di avalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. In entrambi i casi l'impresa può concorrere anche riunita in R.T. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti

dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

## 6. REQUISITI GENERALI

**Sono esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 che recita: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

**NB-1:** La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.50/2016, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

**NB-2:** Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun operatore economico (*concorrente / ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80 così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art. 15.2 del presente Disciplinare di gara – preferibilmente il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).



Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice, dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 80, cc. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- ❖ l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano:
  - 1) in caso di professionista singolo: lo stesso professionista;
  - 2) in caso di associazione professionale (studio associato): tutti gli associati;
  - 3) in caso di società semplice o di società in nome collettivo o comunque di società di professionisti costituita in società di persone: tutti i soci e il direttore tecnico;
  - 4) in caso di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
  - 5) in caso di imprenditore individuale: il titolare e il direttore tecnico;
  - 6) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili, consorzio):
    - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
    - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
    - il direttore tecnico;
    - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
    - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001; altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
  - 7) limitatamente alle società di capitali con numero di soci pari o inferiore a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
  - 8) per le società tra professionisti i soggetti individuati in precedenza a seconda della qualificazione giuridica e della composizione della società stessa;

9) in tutti i casi: i procuratori e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;

10) i direttori tecnici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 263 del 2016.

- ❖ In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di lancio della presente RDO qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- ❖ In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di lancio della presente RDO sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di lancio della presente RDO o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- ❖ I reati di cui al comma 1 dell'art. 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p..
- ❖ Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 80 co. 1 del D.lgs. n.50/2016 l'operatore economico (concorrente / eventuale impresa ausiliaria) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00 utilizzando preferibilmente il DGUE secondo quanto specificato all'art. 15.2 del presente Disciplinare di gara.

In particolare, si precisa che:

A) **qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co. 1 del D.lgs. n.50/2016 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:**

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. .... emessa in data ..... dal Tribunale, durata etc. ;)
- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
- eventuali misure di self cleaning adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

B) Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi

dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

L'operatore non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p..

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

**N.B.-3:** Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del citato comma 4. A tal fine l'operatore economico (concorrente o eventuale impresa ausiliaria) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art. 15.2 del presente Disciplinare di gara – preferibilmente il DGUE.

**N.B.-4:** Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell'art.53, co. 16 ter del D.lgs. n.165/01, etc.) **l'operatore economico (concorrente, eventuale impresa ausiliaria) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui all'articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di *self cleaning* adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art. 15.2 e seguenti del presente Disciplinare di gara – preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti negli allegati predisposti dalla stazione appaltante.**

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall'ANAC (con particolare riferimento alla Delibera n. 1008 del 11.10.2017 “Linee guida n. 6” e alla Delibera n. 1386/16 “Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione”) si precisa che un operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

**N.B.-5:** «(...) In riferimento al D.lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. c), per le dichiarazioni – anche in riferimento alla possibilità di *self cleaning* – cfr. **DGUE** (parte III, sezione C).

In riferimento D.lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. c-bis), per le dichiarazioni cfr. **modello dichiarativo integrativo del DGUE**.

In riferimento D.lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. c-ter), per le dichiarazioni – anche in riferimento alla possibilità di *self cleaning* – cfr. **modello dichiarativo integrativo del DGUE**.

Le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Si fa presente che le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c bis) e c ter) del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione).

**N.B.-6:** L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa – debitamente autorizzata – presenta in gara una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Nel caso di cui all'art. 110, comma 4 e 6, del Codice, il concorrente deve presentare – in aggiunta alla relazione del professionista di cui al precedente periodo – quanto di seguito indicato nelle modalità previste all'art. 8 del presente disciplinare:

- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 – con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti di ordine generale, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o

sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
- dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.

**N.B.-7:** Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del Codice, si invitano gli operatori economici a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente dell' 8.11.2017 *“Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”* pubblicato sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Si precisa che:

- per «soci» delle società di cui alle lettere a) e b), si intendono solo i «soci professionisti attivi», escludendo i soci non professionisti di cui all'articolo 6, comma 4, del d.m. n. 34 del 2013;
- tra «soci professionisti attivi», come sopra individuati, non possono essere computati i soci delle società multidisciplinari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.m. n. 34 del 2013, esercenti professioni diverse

dalle professioni tecniche o iscritti ad Albi ed Ordini diversi da quelli istituiti per le professioni tecniche.

**NB 1:**

Si richiamano le precisazioni della Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3, secondo cui:

- per “nuova società” si deve intendere quella che ha ottenuto l’attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell’oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società;
- in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall’art. 46, comma 2, del Codice, sia all’esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga nei cinque anni successivi a tale costituzione.

**7.1 Requisiti di idoneità**

- 0) Abilitazione MEPA relativa al Bando di abilitazione “Servizi”** Categoria merceologica “Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale”.

**Requisiti del concorrente**

**a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**b) *(Limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria o di consorzio stabile)***

**Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### **Requisiti del gruppo di lavoro**

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato, **a pena di esclusione**, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e **nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali**.

Più in particolare, l'offerente dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

- della progettazione di infrastrutture per la mobilità, opere strutturali e impiantistiche;
- del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. n. 81/08;
- del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/08.

I progettisti, personalmente responsabili, devono essere indicati dall'operatore economico all'interno del modello Dichiarazioni Integrative (**allegato 1**), nella sezione denominata **“Identificazione del personale che si intende impiegare nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto (gruppo di lavoro)”**.

Si richiede agli operatori economici di dichiarare nella tabella all'uopo predisposta i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, nonché il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, **precisando il rapporto che intercorre con tali professionisti**.

Si precisa altresì che sono stati previsti quali requisiti di idoneità professionale quelli del professionista esecutore (art 24 comma 5 del Codice) e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (art. 98, d.lgs. 81/2008).

### **Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto**

**c) Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.2.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

**Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione**

**d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.**

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.2.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

In relazione alle professionalità e ai professionisti di cui alle lettere precedenti c) e d):

- i requisiti di cui alle precedenti lettere, devono essere posseduti da professionisti individuati personalmente, indipendentemente dal modello organizzativo dell'Operatore economico tra quelli di cui al paragrafo 5;
- i professionisti, personalmente responsabili, **devono essere indicati** da ciascun concorrente **all'interno dell'allegato 1** con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali;
- un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità o delle competenze richieste, se tale fattispecie è compatibile con l'ordinamento giuridico e se ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente;
- **ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.**

**N.B.: La relazione geologica è in fase di predisposizione e pertanto non rientra tra le prestazioni oggetto del presente affidamento.**

Per la comprova dei requisiti di cui alle precedenti lettere da a) a d) la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

## **7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

Si raccomanda che ogni Operatore economico, qualora partecipi in Forma aggregata, deve limitarsi a dichiarare esclusivamente i propri requisiti non quelli di altri Operatori economici che si presentano in Forma aggregata con



lo stesso; è la Stazione appaltante a sommare i requisiti dei singoli Operatori al fine dell'ammissibilità dell'Offerente in Forma aggregata.

### 7.3.1 Elenco di servizi di architettura e ingegneria espletati negli ultimi dieci anni

È richiesto il requisito consistente nell'aver svolto **servizi di architettura e di ingegneria (servizi analoghi)** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di lancio della RDO e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno **pari a 2 (due) volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.**

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

**Tabella n. 3 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi.**

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Importo complessivo minimo	Corrisponde nza	
	Codice	Descrizione				L 143/ 49	Dm 18/1 1/71
Infrastrutture per la mobilità	V.02	Viabilità Ordinaria	0,45	1.080.000,00	<b>2.160.000,00</b>	VI/a	II/a
Strutture	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in muratura, legno e metallo soggette ad azioni sismiche, Consolidamenti, Paratie, Ponti, ecc.	0,90	250.000,00	<b>500.000,00</b>	IX/ b	III
Impianti	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota- Impianti di tipo semplice	1,15	70.000,00	<b>140.000,00</b>	III/ c	I/b

N.B.: Gli importi sono da intendersi al netto di oneri fiscali e previdenziali.

A tale scopo ciascun Operatore economico **deve considerare e dichiarare (nella parte IV del DGUE barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando la sezione C)** ai fini della qualificazione uno/o più lavori (che possono comprendere sia una sola che più di una delle predette “*Classificazioni*” di cui alla tabella n. 3) per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'Offerente (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:

- i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati; **non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati**;
- i lavori utili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'articolo 157, del Codice;
- i lavori devono avere la Classificazione con lo «ID-Opere» o «classe e categoria» pertinenti con quelli per i quali devono essere eseguite le prestazioni di cui al paragrafo 3.1;
- ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 giugno 2016; si precisa altresì che:
  - le considerazioni di cui sopra, relative alla qualificazione, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “Strutture” e “Infrastrutture per la mobilità”;
  - nell'ambito della categoria “Impianti” convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità ed è necessario che sussista una “omogeneità sostanziale” tra le pregresse prestazioni svolte dal concorrente e quelle oggetto di gara;
  - per la categoria IMPIANTI ID IA.03 ai fini della qualificazione, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti anche le attività svolte nell'ambito della categoria IMPIANTI ID IA.04 in quanto di identica destinazione funzionale e di complessità superiore;
  - si precisa comunque che, nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere. Sono utilizzabili anche lavori ai quali non è stata a suo tempo attribuita una classificazione in quanto oggetto di servizi svolti per privati purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori riconducibili alle stesse classificazioni;
- verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv) del Codice come meglio specificato nelle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;
- qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta;
- nel caso in cui il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in Forma aggregata con Operatori economici in tutto o in parte diversi da quelli aggregati nella presente gara ai fini della qualificazione deve essere considerata solo la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico offerente;
- i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di lancio della RDO, ovvero la

parte di essi terminata nello stesso periodo. S'intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel decennio di riferimento, mentre la direzione lavori s'intende terminata con l'emissione del certificato di collaudo. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;

- il periodo è riferito allo svolgimento del servizio e non all'eventuale esecuzione dei lavori oggetto dello stesso servizio;
- l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è l'importo al netto dell'Iva di legge.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.

In alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
- la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
- l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga);

- b) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l'operatore economico dovrà presentare:
  - copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;

- copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico offerente, unitamente a copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti con evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

#### 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la **mandante/mandataria** di un raggruppamento temporaneo sia un **consorzio stabile** o una **sub-associazione**, nelle forme di un raggruppamento oppure di un'aggregazione di rete, i relativi **requisiti** di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i **raggruppamenti**

Il requisito dell'Abilitazione MePA di cui al **punto 7.1 lett. 0)** deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al **punto 7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

**N.B.:** Per i **raggruppamenti temporanei**, è condizione di partecipazione la presenza, **quale progettista**, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo **all'iscrizione** nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza.

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** (rectius: quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione) / consorzio ordinario il requisito di cui al precedente **punto 7.3.1** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto (speso) in misura maggioritaria (ovvero più grande) dalla mandataria o da una singola consorziata; in ogni caso alle **mandanti** non è richiesta una percentuale minima di possesso dei requisiti.
- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3.1** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, **fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' V.02).**
- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **misto** (*quello in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie*) a ciascun sub-raggruppamento si applica la disciplina dei raggruppamenti orizzontali; pertanto, il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3.1** (per la prestazione principale e/o per una delle prestazioni secondarie) deve essere posseduto, («speso») nell'ambito di ciascuna sub-associazione orizzontale - dalla capogruppo (della sub-associazione) in misura maggioritaria (ovvero «più grande»).

**Si precisa che:**

- nei **raggruppamenti misti** la mandataria, cui è conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a presentare l'offerta per l'intero raggruppamento, è identificata con l'operatore economico che esegue le prestazioni di cui alla categoria principale (**V.02**) e, nel caso in cui quest'ultima sia assunta da più operatori economici (dando luogo ad una sub- associazione orizzontale) dalla mandataria di tale sub-raggruppamento che deve eseguire le prestazioni e possedere («spendere») i requisiti in misura maggioritaria rispetto agli altri operatori economici mandanti;
- nei **raggruppamenti misti** con riferimento alla prestazione principale (**V.02**) deve esservi coincidenza tra la mandataria dell'intero raggruppamento e la mandataria del relativo sub-raggruppamento;
- nei **raggruppamenti misti ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente**, con la conseguenza che deve essere accertato all'interno del sub-raggruppamento se l'operatore economico indicato come capogruppo (del sub-raggruppamento) sia in possesso («spenda») dei requisiti ed esegua le prestazioni

in misura maggioritaria, come statuito dall'art. 83, comma 8, del Codice;

- nei **raggruppamenti misti** può ipotizzarsi la costituzione di un raggruppamento di tipo misto in cui la mandataria dell'intero raggruppamento, qualificata per la prestazione principale, sia nel contempo mandante del sub-raggruppamento costituito per l'esecuzione di una prestazione secondaria;
- per misura maggioritaria si intende una misura superiore (ovvero «più grande») a quella apportata e utilizzata (ovvero «spesa») da ciascun operatore economico mandante;
- per misura del requisito non si intende la misura del requisito posseduto in assoluto dall'Operatore economico bensì la misura del requisito che lo stesso intende apportare e utilizzare (cosiddetto requisito «speso») ai fini della qualificazione nella presente procedura.

N.B.: A pena di esclusione, si precisa quanto segue:

- qualora una categoria oggetto di affidamento sia assunta da più operatori economici **non è possibile che l'operatore economico capogruppo del sub-raggruppamento orizzontale esegua le prestazioni in misura pari o inferiore** a quella dichiarata da altro operatore economico associato per la medesima categoria;
- con riferimento alla categoria principale, nel caso in cui quest'ultima sia assunta da più operatori economici in sub-raggruppamento, la capogruppo di tale sub-raggruppamento deve coincidere con la mandataria dell'intero R.T. **e non può eseguire le prestazioni in misura pari o inferiore** a quella dichiarata da altro operatore economico associato al sub-raggruppamento per la medesima categoria principale.

## 7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito dell'Abilitazione MePA di cui al punto **7.1.lett. 0)** deve essere posseduto dal Consorzio.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al **punto 7.3.1**, ai sensi dell'art. 47, co. 2-bis del Codice, deve essere posseduto dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

## 8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al **paragrafo 7.1**.

Fermo restando che non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione del possesso dell'abilitazione relativa al bando/Categoria di abilitazione MePA sopra indicati, si evidenzia – ad integrazione della disciplina prevista dall'art.46 co. 5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – che è possibile ricorrere anche ad un operatore ausiliario che non possieda l'abilitazione al MePA.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

\* \* \* \*

L'operatore economico ausiliario deve possedere in proprio i requisiti di selezione di cui al **paragrafo 6 e al paragrafo 7** di propria pertinenza e oggetto di avvalimento, non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui

all'articolo 80 del Codice dei contratti o in altri motivi di esclusione e deve dichiarare tali condizioni mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.2.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiederà, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9 SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.



Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, il Comune di Ascoli Piceno, provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

## 10 GARANZIE

### 10.1 Garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono richieste, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020.

### 10.2 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "**garanzia definitiva**" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art. 103 co. 2 del Codice.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs. n.50/2016.

Con riferimento alle riduzioni applicabili all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art. 103 co. 5 e ss. Del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co. 1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi stabili comma 1, lett. f), dell'art. 46 del Codice" si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dalla capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- In caso di consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all' "Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all' "Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale

## 11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo assistito ai siti interessati dai servizi è **obbligatorio**, in quanto detto adempimento risulta strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare, tenuto conto che, è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al RUP tramite piattaforma telematica MEPA attraverso la funzione “*invia richiesta chiarimenti?*” e deve riportare i seguenti dati: nominativo del concorrente, nominativo, recapito telefonico e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. **La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 11/08/2021.**

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

**Tale attestato dovrà essere inserito tra la documentazione amministrativa nell'apposita sezione (riga).**

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, **purché munito della delega di tutti detti operatori**. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio stabile** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo rilasciata dal Comune è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## **12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Non è previsto il contributo a favore dell'ANAC.

### 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip, e le condizioni stabilite nel presente Disciplinare.

Nell'ambito dei dati presenti in Piattaforma si precisa quanto segue:

- nel campo **“Data Limite per la presentazione delle offerte”** è indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte ovvero **il termine entro cui le offerte devono pervenire**; il Portale Acquistinretepa adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nella procedura di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.
- nel campo **“Data Limite Stipula Contratto”** è inserita la data entro cui sarà stipulato il contratto con l'operatore economico aggiudicatario tenuto conto dei termini di validità dell'offerta e dei termini di conclusione del procedimento di istruttoria contrattuale indicati al successivo articolo 23;
- nel campo **“Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi”** è inserita la data, indicata al paragrafo 4 del presente disciplinare, entro la quale l'operatore aggiudicatario deve avviare l'esecuzione del servizio.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara – non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura telematica di gara, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server della Piattaforma Acquistinretepa.

Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica. Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara saranno escluse.

L'operatore economico è responsabile della mancata o tardiva ricezione dell'offerta nei termini fissati dagli atti di gara, fatta eccezione per l'ipotesi di malfunzionamento della Piattaforma telematica di negoziazione utilizzata dalla stazione appaltante; in particolare, ricadono nella responsabilità esclusiva del concorrente il malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati dallo stesso (PC, browser, software, firma digitale, modem, impianto dati, energia elettrica, etc...), la difficoltà di connessione e trasmissione dati e lentezza dei collegamenti utilizzati dal concorrente. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento

(upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

\*\*\*

Si precisa, inoltre, che qualora durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

\*\*\*

L' "**OFFERTA**" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni (righe) ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
Documento	Sezione (riga)
DGUE concorrente	DGUE – Documento di gara unico europeo dell'operatore economico concorrente
Dichiarazioni integrative concorrente	Modello dichiarazioni integrative dell'operatore economico concorrente
DGUE dell'ausiliaria	Eventuale DGUE – Documento di gara unico europeo degli operatori economici ausiliari
Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria	Eventuale dichiarazione integrativa operatori economici ausiliari
Contratto di avvalimento	Eventuale contratto di avvalimento
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi
Procure	Eventuali procure
PASSOE	PASSOE
Attestazione di avvenuto sopralluogo	Attestazione di avvenuto sopralluogo

Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva
<b>OFFERTA TECNICA</b>	
Documento	Sezione (riga)
Offerta tecnica	Offerta tecnica
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	
Documento	Sezione (riga)
Offerta economica ( <i>generata dal Sistema</i> )	Scheda - Componente economica

Sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa**, **Offerta tecnica**, **Offerta economica**).

La presentazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il MEPA adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'**OFFERTA** e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'**OFFERTA** mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'**OFFERTA** medesima, dovuta, a mero titolo

esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

**Non saranno ammesse** offerte presentate in modalità cartacea, via PEC o comunque con modalità differente rispetto all'invio attraverso il Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

\*\*\*

Considerata la natura dematerializzata della procedura di gara, **si precisa quanto segue:**

- le dichiarazioni rese - in conformità al DPR n.445/00 e al D.Lgs. n.82/2005 – ai fini dell'ammissione alla procedura (anche in caso di utilizzo del DGUE), l'offerta tecnica e l'offerta economica – redatte tutte in lingua italiana – devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del

concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura; in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta;

- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare **a pena di esclusione** un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro;
- il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione appaltante/l'Operatore economico dall'obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l'utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori;
- Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore;
- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: *offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta*), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento; il Sistema Mepa gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate;
- al DGUE e alle dichiarazioni essendo sottoscritte con firma digitale **non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante**;
- la documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegate nell'ambito delle sezioni (passi) “Documento di partecipazione ed eventuali allegati” e “Offerta per lotto ...” deve essere conforme alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.Lgs. n.82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente. Si invita, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
- per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua



italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice;

- per offerta telematica per offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/ economico trasmessa dall'operatore economico ai fini della presente RDO;
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara;
- la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata;
- **nell'ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire;**
- **il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema telematico di negoziazione per procedere all'invio dell'offerta;**
- **in caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.**
- che tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A, se non diversamente prescritto. Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:
  - ✓ .pdf -.jpg - .tiff - .bmp;
  - ✓ .doc -.xls - .docx -.xlsx -.odt- .ods;
  - ✓ files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.
- **In merito al funzionamento tecnico del Portale Mepa, compresa tra l'altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale Mepa (circa 10 MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla documentazione predisposta da Consip.**

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- ❖ Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal disciplinare di gara comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.
- ❖ In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
- ❖ In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

- ❖ Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
- ❖ In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- ❖ L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- ❖ Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Tale rinuncia non comporta la rideterminazione della graduatoria tecnica o economica.

## 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di

presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 15 CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

**Avvertenze:** Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

- **Allegato 1 (dedicato al concorrente):** “Modello dichiarazioni integrative”
- **Allegato 2 (dedicato all' operatore economico ausiliario):** “Avvalimento: dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario”;
- **Allegato 3:** DGUE (Documento di gara unico europeo - modello del MIT).

Si raccomanda l'utilizzo della predetta modulistica che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

## 15.1 Documento di gara unico europeo

Il concorrente (e chi vi è tenuto secondo le indicazioni che seguono), compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche - messo a disposizione nell'ambito della documentazione di gara - secondo quanto di seguito indicato sottoscrivendolo digitalmente:

<b>Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore</b>
---

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

<b>Parte II – Informazioni sull'operatore economico</b>
---

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

❖ **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1. DGUE, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione integrativa, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, nei termini di cui al punto 15.2.1 (**conforme all'allegato 2**);
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**conforme all'allegato 2**);
4. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (**conforme all'allegato 2**);
5. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del d.lgs. 82/2005. Nel caso in

cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il d.lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

6. PASSOE dell'ausiliaria.

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

## **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa successiva all'adozione dello stesso, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice – cfr. punto 15.2.1 n. 1 del presente Disciplinare (*Tale dichiarazione è già predisposta all'interno dell'allegato 1 - modello dichiarazioni integrative*).

- ✓ Sezione A – motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti definitivi di natura penale per i reati di cui all'art. 80, co. 1, del Codice a carico dei soggetti di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Inoltre, se ricorre il caso:
  - precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
  - misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
  - misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti, di cui all'art. 80, co. 3 del Codice, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di lancio della presente RDO.

NB-1: in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A.

NB-2: Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice.

- ✓ Sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
- ✓ Sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- ✓ Sezione D: altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione **barrando direttamente la sezione «α»** ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

**N.B.: Con riferimento al requisito di cui al par. 7.3.1**, l'operatore economico che non intenda limitarsi a barrare direttamente la sezione alfa, dovrà riportare all'interno del DGUE, nella Parte IV sezione C, punto 1b, uno specifico elenco dei servizi prestati, indicando per ciascuno di essi il destinatario del servizio, la descrizione del medesimo, la data di conferimento dell'incarico nonché la data di ultimazione del servizio. Per ognuno dei servizi elencati, nella relativa descrizione, dovrà essere data chiara evidenza dell' «ID-Opere» / «classe e categoria» e dell'importo dei singoli lavori (al netto dell'Iva di legge) per i quali sono stati svolti i servizi come meglio specificato nel paragrafo 7.3.1 del presente documento.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante dello studio munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

#### **Il DGUE è presentato e sottoscritto digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e, da tutti retisti partecipanti
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di lancio della presente RdO.

## **15.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**

### **15.2.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente il Modello dichiarazioni integrative predisposto dalla Stazione Appaltante (**allegato 1**), rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, sottoscritte digitalmente con le quali:

**0.** indica i seguenti dati:

- la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa alla gara (operatore economico singolo, consorzio, RTP, aggregazione di rete, GEIE);
- in caso di partecipazione in RTP, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, ciascun operatore economico fornisce i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
- nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 46, comma 1 lett. f) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**1.** fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara espressamente di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;

**2.** dichiara i seguenti dati:

#### **Per i professionisti singoli**

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

#### **Per i professionisti associati**

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

#### **Per le società di professionisti**

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

#### **Per le società di ingegneria**

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

#### **Per le società tra professionisti**

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- k. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- l. estremi dei soci non professionisti;

I soci possono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli stati membri dell'Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante, oppure soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento; la legge prevede che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10 comma 4 lettera b, L. 183/2011).

#### **Per i consorzi stabili**

- m. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;



3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al **punto 7.1 lett. c)** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al **punto 7.1 lett. d)** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 81/2008;
5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera di giunta n. 8 del 17/01/2014 reperibile sul sito istituzionale dell'amministrazione all'indirizzo <http://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8365> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 8. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:**  
 si impegna, ove non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. autorizza o meno, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 della medesima disposizione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato;
10. dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte del Comune di Ascoli Piceno per le finalità descritte nell'informativa;
- 11. In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui**

**all'art. 186 bis del R.D. 267/1942** indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
- b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;

si precisa che, a parziale rettifica di quanto previsto al punto sopra citato del DGUE, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice, così come novellato dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, non si dovrà procedere all'indicazione del soggetto di cui il concorrente intenda avvalersi;

**12. in caso di operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942** indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:

- a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
- b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;
- c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice;

**13.** dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell'art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni integrative (**allegato 1**) sono presentate e sottoscritte digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative (**allegato 1**) sono presentate e sottoscritte digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari **da costituire/già costituiti**, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 0 a 13;
- nel caso di consorzi stabili:
  - dal consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 0 a 13;
  - da ciascuna consorziata esecutrice, con riferimento a n. 0 (dati dell'operatore economico), n. 1 (integrazioni

al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 7 (codice di comportamento); n. 8 (operatori non residenti); n. 10 (privacy), ove pertinente n. 11 e n. 12 (concordato preventivo) e n. 13 (conformità copie).

La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- ciascuna **ausiliaria** rende le dichiarazioni integrative di cui ai n. 0 (dati dell'operatore economico) n.1 (lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter), 2 (dati identificativi soggetti art.80); n. 7 (codice di comportamento); n. 8 (operatori non residenti); n. 10 (privacy), ove pertinente n.12 (concordato preventivo), e n.13 (conformità copie), allegandole al proprio DGUE.

Ai fini della partecipazione il Comune di Ascoli Piceno ha predisposto un modello "*Dichiarazioni integrative*" (**allegato 1**) e un modello "*Dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario*" (**allegato 2**), da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate che il concorrente ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare.

#### 15.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

**14.** PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente e dallo stesso sottoscritto digitalmente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria e dallo stesso sottoscritto digitalmente ovvero un PassOE multiplo contenente i dati del concorrente e dell'ausiliaria.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. f) dell'art.46 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- a. in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- b. in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 46 comma 2 lettera f) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;

In fase di attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione / elementi di ammissione, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – **pena l'esclusione** –

entro e non oltre il termine di giorni 7 (sette) dalla trasmissione della relativa richiesta.

15. Statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri/Statuto società tra professionisti/ Atto costitutivo consorzio stabile;
16. attestato di avvenuto sopralluogo;
17. (in caso di concordato con continuità aziendale): relazione di cui all'art.186-bis del RD 267/42 rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato decreto.

### **15.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, relativa alle prestazioni che saranno svolte in termini percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 2 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici raggruppati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento costituito dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, relativa alle prestazioni che saranno svolte in termini percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 2 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici consorziati

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, relativa alle prestazioni che saranno svolte in termini percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 2 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati;
  - **(solo per i raggruppamenti temporanei)** nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione, n. iscrizione all'albo professionale e ruolo assunto all'interno del gruppo di lavoro) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

#### **Per le aggregazioni di rete:**

##### **I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, relativa alle prestazioni che saranno svolte in termini percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 2 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici aggregati;

##### **II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, relativa alle prestazioni che saranno svolte in termini

percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 2 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici aggregati;

**III. rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):**

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, relativa alle prestazioni che saranno svolte in termini percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 2 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

**Ai fini della partecipazione l'Amministrazione ha predisposto una “modello dichiarazioni integrative” che contiene anche le dichiarazioni sopra elencate di cui al presente paragrafo 15.2.3 (Allegato 1) che il concorrente è tenuto a utilizzare e che dovrà essere sottoscritta digitalmente come precisato al precedente paragrafo.**

## 16 CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve, a **pena di esclusione** dalla gara, far pervenire all'Amministrazione esclusivamente attraverso il Sistema, un'*Offerta Tecnica*, costituita dalla documentazione di seguito indicata, necessaria alla valutazione dei criteri/sub-criteri indicati nella tabella di cui al paragrafo 18.1:

**A.** Con riferimento al **criterio di valutazione A «professionalità e adeguatezza dell'offerta»** indicato al punto 18.1 lett. A:

Documentazione tecnica illustrativa di **massimo 2 (due)** servizi svolti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi o rappresentativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, **scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento** che l'Offerente ritenga maggiormente significativi per contenuto e qualità progettuale, sotto i diversi profili dei sub-criteri di valutazione che compongono il criterio A e indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

Tale documentazione è costituita da:

- a) **Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata composta** da un massimo di sei facciate se è utilizzato il formato A4 ovvero un massimo di tre facciate se è utilizzato il formato A3. Non sono computate nel numero delle facciate le sole copertine e l'indice se presenti.

In ciascuna scheda numerata devono essere riportati i seguenti dati essenziali per la valutazione:

- dati relativi al committente (ragione sociale, sede, recapiti telefonici, etc...);
- descrizione degli interventi oggetto della prestazione (con riferimento a tipologia di interventi strutturali, materiali e tecniche utilizzate, tutela dei valori architettonici, etc.) e relativi importi dei lavori al netto dell'IVA;
- tipologia di servizi svolti, con l'indicazione degli importi dei servizi svolti al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA e, descrizione precisa e dettagliata dei servizi;
- periodo in cui sono state eseguite le prestazioni;
- l'indicazione dei professionisti che hanno partecipato all'intervento e del loro livello di responsabilità (secondo il principio di «chi ha fatto cosa»);
- una documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, fotografie, fotorendering o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'Offerente, anche combinate tra di loro).

Si precisa che:

- non saranno presi in considerazione servizi svolti da professionisti diversi da quelli indicati dall'Offerente per l'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento.

- b) Ciascuna **scheda numerata dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero**

**massimo dieci facciate in formato A4 per ogni scheda**, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 11 (undici) e interlinea singola; non sono computate nel numero delle facciate della relazione descrittiva le copertine, gli indici e gli eventuali sommari;

- c) nella documentazione di cui alla lettera a) e alla lettera b) devono essere indicati chiaramente i singoli professionisti che hanno eseguito i servizi svolti con il loro livello di responsabilità e gradi (quote %) di partecipazione, ovvero le prestazioni svolte da ciascuno (secondo il principio di «chi ha fatto cosa»);
- d) i servizi illustrati che si intende descrivere non hanno limiti di tempo relativamente all'epoca di svolgimento, non sono necessariamente servizi dichiarati ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, non possono essere oggetto di avvalimento o apportati da un operatore economico ausiliario;
- e) **in caso di presentazione di un numero di schede (servizi) superiori a due, le eccedenti non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio e ci si limiterà alla valutazione delle prime due schede numerate o presentate all'interno del medesimo file.**

**B.** Con riferimento al **criterio di valutazione B «caratteristiche metodologiche dell'offerta»** indicato al paragrafo 18.1 lett. B l'offerta tecnica è costituita da:

***Relazione Descrittiva*** redatta in maniera speculare ai sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1 lett. B) del presente disciplinare con la quale il concorrente illustri la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei medesimi sub-criteri di valutazione in cui risulta suddiviso il Criterio B indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

In particolare, la relazione descrittiva non dovrà superare, complessivamente 30 (trenta) facciate (non sono computate le copertine e gli eventuali indici se presenti) formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 11 (undici) e interlinea singola.

N.B: Si precisa che è sempre ammessa l'equivalenza 1 facciata formato A3 = 2 facciate formato A4.

Si precisa altresì che non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione, link o collegamenti ipertestuali che facciano riferimento a materiale esterno.

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche; È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.



È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

**Tutti i documenti (*files*) costituenti l'offerta tecnica (*criterio A: scheda numerata e relazione descrittiva per ogni scheda; criterio B: relazione descrittiva*) devono a pena di esclusione essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e in particolare:**

- Nel caso di professionista singolo, dal professionista.
- Nel caso di studio associato, da ciascun associato o dal rappresentante munito di idonei poteri.
- Nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante della società o del consorzio.
- **Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.**
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di GEIE: trova applicazione la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei per quanto compatibile.

In caso di operatori economici amministrati da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

L'Offerta tecnica è soggetta, a pena di esclusione, alle seguenti condizioni:

- a) dall'**Offerta Tecnica** non deve risultare, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'**Offerta Economica**, anche con riferimento ad un singolo elemento contenuto nella Busta dell'**Offerta economica** di cui al paragrafo 17;
- b) l'**Offerta Tecnica** non può:
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o incremento dei corrispettivi, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
  - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo.

## 17 CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire al Comune di Ascoli Piceno attraverso il Sistema, un'Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione del Sistema, dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire al Comune di Ascoli Piceno caricandola nella riga dedicata a Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente.

L' "Offerta economica" deve contenere, **a pena di esclusione**:

- a) **Ribasso percentuale unico**, espresso in cifre, da applicare all'importo totale a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed Iva.

- L'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %);
- si precisa che i valori percentuali che saranno inseriti a Sistema devono essere espressi come un numero compreso tra 0 e 100 ( ad esempio per offrire il valore 5,6 % dovrà essere inserito il valore 5,6 e non il valore 0,056);
- in fase di inserimento a video dell'offerta economica nell'ambito della piattaforma MePA, il concorrente potrà visualizzare a video il numero massimo di cifre (decimali) consentite dal Sistema di negoziazione.

N.B.: ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice, poiché i servizi oggetto dell'affidamento sono prestazioni di natura intellettuale l'offerta non deve essere corredata dall'indicazione dei costi di sicurezza aziendali e dei costi della manodopera.

**L'offerta economica**, completa di tutti i dati sopra previsti, **deve a pena di esclusione essere sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico e in particolare:

- Nel caso di professionista singolo, dal professionista.
- Nel caso di studio associato, da ciascun associato o dal rappresentante munito di idonei poteri.
- Nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante della società o del consorzio.
- **Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.**
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- Nel caso di consorzi stabili dal consorzio medesimo.
- Nel caso di GEIE: trova applicazione la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei per quanto compatibile.

**In caso di operatori economici amministrati da più coamministratori con firma congiunta**, l'offerta economica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

N.B. 1: poiché l'offerta è da esprimersi in termini di ribasso percentuale unico, non compilare – ove disponibili – il campo relativo al prezzo o all'unità di misura. In caso di discordanza, prevale l'offerta espressa sotto forma di ribasso percentuale unico.

N.B. 2: nell'ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta digitalmente si considera unicamente l'offerta sottoscritta digitalmente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo totale posto a base di gara.

## 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<b>70</b>
Offerta economica	<b>30</b>
TOTALE	<b>100</b>

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Ai sensi dell'art.95 co. 12 del Codice, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

### 18.1 Offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità prezzo: Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna punti D vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

*Tabelle dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica.*

A	PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA - P max = 35 punti				
	Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	Punti D
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo pari a <u>DUE</u> servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra quelli qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento	35	A.1	<p><b>Caratteristiche dei servizi analoghi svolti relativamente agli ASPETTI STRUTTURALI:</b></p> <p>L'offerente dovrà descrivere le modalità di espletamento dei servizi svolti, con particolare riferimento alle soluzioni tecniche ed ingegneristiche adottate nella progettazione strutturale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di ponti e passerelle ciclabili;</li> <li>- di opere di difesa idraulica (sistemazione argini, fluviali, ecc.), mitigazione del dissesto idrogeologico (consolidamento di pendii, paratie, opere difesa idrogeologica, ecc.) ed opere di ingegneria naturalistica.</li> </ul> <p>Ai fini della valutazione verrà considerata la completezza delle informazioni desumibili dai calcoli strutturali, dai materiali utilizzati, dallo studio sulle fondazioni in relazione alla tipologia di terreno e dagli elaborati grafici dei particolari costruttivi.</p>	7

			<p><b>Caratteristiche dei servizi analoghi svolti relativamente agli ASPETTI ARCHITETTONICI E FUNZIONALI E ALL'INSERIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO:</b></p> <p>L'offerente dovrà descrivere le modalità di espletamento dei servizi svolti, con particolare riferimento all'inserimento delle opere progettate in aree di pregio ambientale e paesaggistico o aree tutelate ed alle modalità di restituzione grafica e descrittiva di quanto progettato.</p> <p>Ai fini della valutazione verranno considerate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo studio degli itinerari e del tracciato;</li> <li>- le capacità progettuali relative alle soluzioni adottate per l'integrazione del percorso all'interno di specifici contesti urbani ed extraurbani, dove esistono particolari vincoli paesaggistici e/o urbanistici;</li> <li>- la qualità grafica degli elaborati progettuali, intesa come completezza delle informazioni in essi contenute, grado di dettaglio adeguato, pulizia, facilità di lettura, immediatezza nell'interpretazione degli elementi grafici rappresentati con particolare riguardo alla qualità dei fotoinserti e dei render.</li> </ul>	12
			<p><b>Caratteristiche dei servizi analoghi svolti relativamente agli ASPETTI IMPIANTISTICI:</b></p> <p>L'offerente dovrà descrivere le modalità di espletamento dei servizi svolti, con particolare riferimento alle soluzioni tecniche finalizzate alla realizzazione degli elementi impiantistici relativi alla categoria oggetto di intervento (IA.03).</p> <p>Ai fini della valutazione verranno considerate le soluzioni progettuali adottate relativamente agli impianti elettrici (dimensionamento, schemi impiantistici, dettagli delle apparecchiature, calcoli illuminotecnici, soluzioni per risparmio energetico...).</p>	4

			<p><b>A.4</b></p> <p><b>Grado di pertinenza e affinità degli <u>interventi</u> oggetto dei servizi illustrati rispetto all'intervento oggetto di affidamento.</b></p> <p>Ai fini della valutazione verrà considerato il grado di affinità degli interventi eseguiti con l'intervento oggetto del presente affidamento, con particolare riguardo alle caratteristiche e tipologia delle opere, alla categoria di appartenenza con preferenza per quelle più aderenti alla categoria di maggior importo (V.02) ed alla complessità degli interventi.</p>	5
			<p><b>A.5</b></p> <p><b>Grado di pertinenza e analogia dei <u>servizi</u> prestati dall'Offerente rispetto ai servizi oggetto di affidamento.</b></p> <p>Ai fini della valutazione verrà considerato il grado di analogia dei servizi prestati con i servizi oggetto del presente affidamento, con particolare riguardo alla tipologia dell'incarico svolto privilegiando <u>in via graduata</u> l'espletamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di tutte le prestazioni tecniche;</li> <li>- di tutti i livelli di progettazione;</li> <li>- della progettazione esecutiva e definitiva;</li> <li>- della sola progettazione esecutiva;</li> <li>- della sola progettazione definitiva;</li> <li>- della sola progettazione di fattibilità;</li> <li>- della direzione lavori;</li> <li>- del coordinamento per la sicurezza;</li> <li>- delle altre prestazioni minori.</li> </ul>	7

<b>B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA - P max = 35 punti</b>					
	<b>Criterio</b>	<b>Punti</b>	<b>n.</b>	<b>Sub-criteri di valutazione</b>	<b>Punti D</b>
<b>B</b>	<b>Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.</b>	<b>35</b>	<b>B.1</b>	<p><b>Coerenza del Gruppo di lavoro con l'obiettivo dell'incarico e adeguatezza dei profili impiegati.</b></p> <p>Ai fini della valutazione verranno considerate la composizione, l'esperienza, la professionalità del Gruppo di Lavoro anche desumibile da particolari abilitazioni e/o certificazioni possedute.</p> <p>A tal fine l'offerente dovrà descrivere le risorse umane facenti parte del Gruppo di Lavoro, messe a disposizione nelle varie fasi, con indicazione dei ruoli e dei soggetti che ne fanno parte. Dovranno essere prodotti, in forma sintetica, i curricula delle figure professionali componenti il Gruppo di Lavoro (all'interno della relazione e conteggiati nel numero massimo delle facciate previste).</p> <p>Verranno maggiormente valutate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un team multidisciplinare ed esperto, in grado di far fronte efficacemente, nei tempi previsti per lo svolgimento delle prestazioni, a tutti gli adempimenti richiesti. Si precisa che la completezza dell'organigramma non verrà valutata in termini quantitativi quanto, piuttosto, in termini di multidisciplinarietà ed esperienza.</p>	<b>10</b>



			<p><b>Soluzioni progettuali proposte concernenti la gestione delle criticità.</b></p> <p>Saranno valutate positivamente le proposte che consentiranno di ottimizzare il progetto, con particolare riguardo all'analisi dei vincoli e delle criticità dell'itinerario.</p> <p><b>B.2</b></p> <p>A tal fine, la relazione deve illustrare le tecniche che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, ritiene possibili rispetto alla risoluzione delle problematiche evidenziate nel <b>DPP</b>.</p> <p>In particolare, si valuteranno positivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i criteri organizzativi circa il superamento delle criticità legate ai punti di conflitto (intersezioni con la viabilità normale) ed aspetti specifici relativi al comfort ed ai servizi (arredo urbano, sistemazioni a verde, aree di sosta);</li> <li>- le soluzioni da adottare in relazione alla sicurezza ed al comfort dell'utenza in relazione alla vicinanza della ferrovia, della strada Salaria e dei tratti in zona esondabili.</li> </ul>	12
			<p><b>Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del Progetto.</b></p> <p><b>B.3</b></p> <p>Il concorrente dovrà descrivere gli strumenti informatici che verranno utilizzati nell'espletamento dell'incarico tenendo conto delle caratteristiche specifiche del servizio.</p> <p>Verrà valutata l'efficacia e l'adeguatezza degli strumenti informatici utilizzati con particolare riferimento alla loro innovazione tecnologica ed all'effettiva rispondenza agli obiettivi che si intendono conseguire.</p> <p>Sarà valutato positivamente lo svolgimento della progettazione definitiva ed esecutiva sviluppata con modellazione informativa BIM.</p>	8

				<p><b>Adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di manutenzione.</b></p> <p>Saranno valutate positivamente le proposte che consentono di ottimizzare il progetto, con particolare riguardo alla riduzione dei costi e dei tempi di manutenzione.</p> <p>A tal fine, la relazione deve illustrare le tecniche che si intendono adottare in relazione alla qualità e all'efficacia delle misure finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'intervento.</p> <p>In particolare, si valuterà il valore tecnico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione delle opere previste, che comportino una facilità di manutenzione, nonché l'utilizzo di materiali adeguati rispetto alla qualità dell'intervento richiesto;</li> <li>- l'ottimizzazione gestionale, la minimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione, la flessibilità funzionale, il livello di sicurezza di funzionamento.</li> </ul>	5
			<b>B.4</b>		

## 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ognuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente determinato come segue:

1. mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario secondo i seguenti livelli di valutazione (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

- Ottimo: 1
- Più che adeguato: 0,8
- Adeguato: 0,6
- Parzialmente adeguato: 0,4
- Scarsamente adeguato: 0,2
- Inadeguato: 0

2. determinando la media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun subcriterio;
3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (*normalizzazione ad 1*).

### 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$Ci = \left( \frac{Ri}{Rmax} \right)^\alpha$$

dove:

**Ci** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

**Ri** = ribasso percentuale unico dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

**Rmax** = ribasso percentuale unico dell'offerta più conveniente.

**α** = esponente alfa pari a 0,3.

### 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$
---

dove

**Pi** = punteggio concorrente *i*;

**Cai** = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

**Cbi** = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

**Cni** = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

**Pa** = peso criterio di valutazione *a*;

**Pb** = peso criterio di valutazione *b*;

.....

***P<sub>n</sub>*** = *peso criterio di valutazione n.*

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si precisa quanto segue:

L'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sarà effettuata prevedendo un numero massimo di due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

## **19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno **25/08/2021**, con inizio alle ore **09:00**, dal RUP che procederà, in **seduta pubblica digitale**, operando attraverso il Sistema allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa*, *Offerta tecnica* e *Offerta economica*, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nel precedente paragrafo 13, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) successivamente il RUP procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e, le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al RUP, né alla Commissione giudicatrice, né all'Amministrazione, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e il RUP procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si precisa che alla prima seduta pubblica digitale (ed alle successive sedute pubbliche digitali di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente **collegandosi da remoto al Sistema tramite**

### **propria infrastruttura informatica.**

Il RUP quindi, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

La stazione appaltante adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte (alle quali potrà assistere ogni concorrente **collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica**). I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **20 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

In ragione del D.L. 32/2019 così come convertito dalla legge 55/2019, la Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se richiesto, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## 21 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte (alle quali potrà assistere ogni concorrente **collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica**). I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica digitale, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema procederà allo sblocco e all'apertura delle offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole offerte tecniche. Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.

In una o più sedute la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica digitale, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, all'apertura delle *Offerte economiche*.

Nella medesima seduta pubblica digitale la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i “punteggi tecnici” (**PT**) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i ribassi percentuali offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica digitale dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione e/o il RUP provvedono, per quanto di competenza, a comunicare, tempestivamente alla stazione appaltante – che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a tre, nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione se richiesto, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà, la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Amministrazione prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Amministrazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC e all'individuazione di un nuovo aggiudicatario.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4



del Codice, stipulata con un massimale garantito non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori oggetto dei servizi come individuato al punto 3.2.

In alternativa, l'aggiudicatario, trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica tramite scrittura privata. Le spese contrattuali ammontano, presuntivamente, ad euro 300,00 (euro trecento/00). Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 co. 12 del Codice.

Il Servizio che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal RUP o dalla Commissione in merito alle parti da sottrarre all'accesso. La stazione

appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'Appalto è il TAR di Ancona. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Via della Loggia, 24, 60121 Ancona. È esclusa la clausola arbitrale.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ascoli Piceno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

### **Finalità del trattamento**

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel

rispetto della normativa vigente.

### **Base giuridica e natura del conferimento**

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

### **Natura dei dati trattati**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione del contratto, saranno

diffusi tramite il sito internet <https://www.comune.ap.it>. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet <https://www.comune.ap.it>, sezione “Trasparenza”.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

#### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

#### **Processo decisionale automatizzato**

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

#### **Diritti del concorrente/interessato**

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

#### **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati**

Titolare del trattamento è il Comune di Ascoli Piceno che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: [privacy@comune.ap.it](mailto:privacy@comune.ap.it).

### **Consenso al trattamento dei dati personali**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Comune di Ascoli Piceno

Il Dirigente

Arch. Ugo Galanti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa*